

COMUNE DI PESCARA

SETT, LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 218 del 27/06/2018

Oggetto: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA SUL TRATTO DI VIA TIBURTINA VALERIA ANTISTANTE IL CIVICO N. 354 DAL 9 AL 12/07/2018 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO FOGNA, SIG. TITTAFERRANTE ANTONIO

IL DIRIGENTE

Richiamato

il provvedimento sindacale prot. n. 341896 del 29.12.2017, con il quale è stato attribuito all'Ing. Giuliano Rossi l'incarico di Dirigente del Settore "*LL.PP., Progettazione strategica, Viabilità e Verde*" ed individuato quale sostituto del medesimo, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'Arch. Emilia Fino;

Premesso

che il Sig. TITTAFERRANTE Antonio, deve realizzare lavori inerenti lo scavo necessario alla realizzazione di un nuovo allaccio fognario, presso un edificio sito in Via Tiburtina Valeria n. 354/A, giusta richiesta datata 25/06/2018, acquisita al protocollo generale di questo comune al n.120292;

Dato atto

che tali lavori andranno a interessare il tratto di Via Tiburtina Valeri a antistante il civico 354; per tali motivi si rende necessario regolamentare il transito degli autoveicoli nella zona interessata dai lavori, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità e, nel contempo, assicurare una sollecita attività dell'intervento realizzativo di cui alla richiamata richiesta:

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i. :

Visto l'articolo 107 del d. Igs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione per quanto in premessa

ORDINA

nel periodo compreso tra il 9 ed il 12 Luglio 2018, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 17,00.

L'istituzione del divieto di sosta e di fermata per restringimento della carreggiata, nonché
(ove necessario) di un senso unico alternato regolato con impianto semaforico e con l'ausilio di
n. 2 movieri, dipendenti della ditta esecutrice delle opere sul tratto di Via Tiburtina Valeria
antistante il civico n. 354/A, precisando, nel contempo, che in caso le condizioni

meteorologiche non consentissero l'esecuzione in sicurezza delle suddette operazioni, le stesse saranno rinviate al primo giorno (lavorativo) utile successivo alla data stabilita.

DISPONE

- Che la ditta esecutrice delle opere provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica, indicando i percorsi alternativi come previsto dalla normativa corrente. la seguente segnaletica sarà obbligatoriamente ed idoneamente affissa:
- che la chiusura del tronco stradale di cui trattasi sia limitata alle effettive esigenze di cantiere;
- che sarà comunque garantito il transito pedonale in sicurezza;
- Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono
 essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare
 posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio
 obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità
 particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in
 lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. Il 388 (MEZZI DI LAVORO IN
 AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)
- Che la ditta esecutrice delle opere, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà all'ultimazione dei lavori, ovvero deve intendersi prorogata senza ulteriore provvedimento qualora la tempistica non potesse essere rispettata per cause impreviste od imprevedibili e/o meteorologiche, previa comunicazione al Comando della P.M. ed al Servizio Mobilità.

- 1. S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
- 1. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
- 2. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
 - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
 - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 27/06/2018

